

**COMUNE DI AYAS**  
Regione Autonoma Valle d'Aosta

**COMMUNE D'AYAS**  
Région Autonome de la Vallée d'Aoste

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25**

**TRIBUTI COMUNALI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE**  
OGGETTO: **PER L'ANNUALITA' 2018 RELATIVE ALLA IUC ED APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2018 DELLA TARI.**

L'anno duemiladiciotto, addì ventinove, del mese di marzo, con inizio alle ore **quattordici** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari denominata "Ex Villa Rivetti d'inverno", convocato dal Sindaco con avviso scritto prot. N. 2928 del 23/03/2018 notificato a ciascun Consigliere dal Messo Comunale, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE**, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE,

Intervengono alla seduta i signori consiglieri:

COGNOME e NOME	PRESENTE
BRUNOD ALEX - Sindaco	No (Giust)
OBERT MAURIZIO - Vice Sindaco	Sì
TURINO TIZIANA - Consigliere	Sì
OBERT ANNALISA - Consigliere	Sì
ROLLANDIN DANIELE - Consigliere	Sì
STEVENIN MAURO - Consigliere	Sì
STEVENIN PATRICK - Consigliere	Sì
FAVRE CRISTIN - Consigliere	Sì
MERLET YVES - Consigliere	Sì
VICARI LUCA - Consigliere	No (Giust)
FOSSON DONATO - Consigliere	Sì
OBERT GIUSEPPE - Consigliere	Sì
MERLET MARTINA - Consigliere	Sì
FAVRE FEDERICO - Consigliere	Sì
MARESCA DOMINIQUE - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	2

Assume la presidenza il Sig. **OBERT MAURIZIO** - VICE SINDACO.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale - **Dott.ssa Roberta TAMBURINI**.

**IL PRESIDENTE**

Ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

**N. 25**

**OGGETTO : TRIBUTI COMUNALI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNUALITA' 2018 RELATIVE ALLA IUC ED APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2018 DELLA TARI.**

Il vicesindaco illustra la proposta di deliberazione.

Il consigliere di minoranza Giuseppe Obert chiede a cosa sia dovuto l'aumento del costo del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e come sia strutturato il nuovo appalto, dal quale ci si sarebbe aspettati un risparmio o delle migliorie dal momento che è stato espletato non solo per l'Unité Evançon ma anche per la Mont Cervin.

Il vicesindaco si riserva di verificare il dettaglio del nuovo appalto, in quanto se ne è occupato il Sindaco, oggi assente.

Il consigliere Giuseppe Obert illustra a tutti i consiglieri i costi e gli aumenti della TARI dal 2016 al 2018.

Il consigliere di minoranza Federico Favre interviene per chiarire quanto si sta per votare. Gli aumenti sono dovuti soltanto alla scelta di passare a tariffa unica, scelta politica dell'Unité che il Sindaco e la maggioranza hanno deciso di supportare. Non si tratta di un aumento di costi dovuti ad un aumento di vantaggi per il Comune di Ayas. L'Unité Mont Cervin non è passata a tariffa unica giustificando tale scelta con il fatto che non c'è una raccolta uguale, mentre l'Unité Evançon ha scritto che c'è un unico sistema di raccolta su tutto il territorio ma non è così. Ogni Comune dell'Unité Mont Cervin paga i propri investimenti mentre noi andiamo a pagare gli investimenti degli altri Comuni. Il Comune di Ayas ha pagato il proprio investimento per intero e il fatto che ora l'Unité sostenga che l'ammortamento venga pagato da tutti i Comuni e restituito al Comune di Ayas a livello finanziario non sta in piedi. Egli ritiene che questo riparto a livello finanziario non sia corretto. In due anni il costo della servizio RSU è aumentato di 280.000,00 euro senza che vi sia stata alcuna miglioria. L'obbligo di passare alla tariffa unica è al 2019. Accettare questo riparto significa creare un danno al Comune. Il danno lo pagheranno direttamente i cittadini e probabilmente il costo il prossimo anno raddoppierà.

Il vicesindaco evidenzia che gli ammortamenti del Comune di Ayas qualora non fossimo passati a tariffa unica avrebbero grossomodo eguagliato l'aumento di tariffa e il consigliere Federico Favre afferma che gli ammortamenti non c'entrano perché non raggiungevano queste cifre.

Il Segretario comunale precisa che l'ammortamento nel 2016 ammontava a oltre 140.000,00 euro.

Il consigliere Giuseppe Obert sostiene sia grave che venga fatto un appalto di ammontare così elevato senza ottenere alcuna miglioria.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 09 febbraio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018, che ha previsto il differimento al 31 marzo 2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2018;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 30.03.2017 sono state approvate le aliquote e tariffe della IUC per l'anno 2017;

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2018 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che vengono applicate anche per il 2018 le modifiche apportate dalla legge 28/12/2015, n. 208 all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e alla l. 27 dicembre 2013, n. 147;

RICHIAMATO l'art 1, comma 37 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 il quale prevede che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, estende, per l'anno 2018, la sospensione, prevista dall'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, fatta eccezione per la tassa sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che l'articolo 1 della legge 208/15 comma 19 stabilisce che, al fine di tenere conto dell'esenzione di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 dello stesso articolo prevista per l'IMU e la TASI, per i Comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene attraverso un minor accantonamento di 85,978 milioni di euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 Legge 147/13 comma 669 come modificato dall'articolo 1 comma 14 della legge 208/15 sono escluse dell'imposizione della Tasi e dell'Imu i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

DATO ATTO che anche per il 2018 permane la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota

standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della Valle d'Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011;

CONSIDERATO che l'amministrazione ritiene di confermare l'aliquota dello 0,6% sulle categorie catastali classificate in categoria C/2 e C/6 - diverse dalle pertinenze dell'abitazione principale;

RITENUTO, come previsto con deliberazione consiliare n. 75 del 13.11.2013 e per le medesime motivazioni, di confermare anche per il 2018 l'estensione dell'aliquota IMU dello 0,5% prevista per gli immobili accatastati in categoria A/10, C/1 e C/3 alle unità immobiliari ove si svolgono attività ricettive extralberghiere, agrituristiche e ricettive all'aperto accatastate in A con licenza commerciale;

DATO ATTO che nella determinazione delle aliquote IMU 2018 si è tenuto conto della disposizione dettata dall'articolo 1, commi 640 e 677 della L. 147/2013, secondo cui l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione e sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, come segue:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,2%
Altri fabbricati categoria A (esclusa A/10)	0,84 %
Categoria A/10	0,5%
Categoria B	0,84%
Categoria C (escluse C/1 e C/3)	0,6%
Categorie C/1 e C/3	0,5%
Aree edificabili	0,5%
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,76% (riservato esclusivamente allo Stato)

RITENUTO, infine, di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2018 da parte dei relativi soggetti passivi;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'articolo 1, comma 669 della L.147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) del D.L. 16/2014,

prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'[articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTO il comma 675 della medesima legge che prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU, mentre i commi 676 e 677 ne stabiliscono l'aliquota di base all'1 per mille;

CONSIDERATO che lo stesso comma 676 consente al Comune la facoltà di ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, con la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RITENUTO, come gli anni precedenti, di azzerare l'aliquota TASI, al fine di non inasprire ulteriormente la pressione della fiscalità locale in un momento di crisi socio-economica, salvo effettuare diverse valutazioni in corso d'anno qualora le esigenze di bilancio lo rendano necessario, entro i termini previsti dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RICHIAMATA la legge regionale 05.08.2014, n.6 che ha disciplinato l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali ed ha previsto la costituzione delle Unités des Communes Valdôtaines in sostituzione delle Comunità montane e, all'art. 16, ha individuato tra le funzioni da svolgere in ambito sovracomunale per il tramite delle Unités il servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate tributarie;

CONSIDERATO che, con deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon n. 6 del 05.02.2018 è stato approvato il Piano finanziario per l'anno 2018 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione determinante per l'approvazione delle relative tariffe;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes valdotaines Evançon n. 20 del 19.02.2018 "Servizio Tributi Associato – Approvazione della determinazione omogenea dei coefficienti necessari all'articolazione della tariffa TARI 2018 tra la globalità delle utenze domestiche e non domestiche presenti nel territorio di SubATO", con la quale è stata adottata una tariffa unica per tutti i contribuenti dei Comuni del comprensorio, nonché le relative scadenze di pagamento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, commi 662 - 665 Legge 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente Regolamento TA.RI., la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dalla Giunta dell'Unité Evanchon per l'anno 2018 e che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

#### Utenze Domestiche 2018

Nucleo familiare	Quota fissa 2017 (€/mq/anno)	Quota fissa 2018 (€/mq/anno)	Quota variabile 2017 (€/anno)	Quota variabile 2018 (€/anno)
1 componente	0,50576	0,54940	34,22546	37,55113
2 componenti	0,59006	0,64097	58,18329	63,83691
3 componenti	0,65027	0,70637	68,45092	75,10225
4 componenti	0,69844	0,75870	75,29602	82,61247
5 componenti	0,74660	0,81102	99,25384	108,89826
6 o comp.	0,78273	0,85027	116,36657	127,67382

Come disposto dall'art. 10 "numero di occupanti" del regolamento Tari in vigore per le abitazioni di persone non residenti ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti, la tariffa è determinata in base alla superficie dell'immobile a fronte di una tariffa unitaria che non tiene conto del numero di occupanti come da tabella di seguito evidenziata:

#### Utenze Domestiche 2018 seconde case e abitazioni tenute a disposizione

mq	Quota fissa 2018 (€/mq/anno)	Quota variabile 2018 (€/anno)
Fino a 55	0,64097	63,83691
Da 56 a 90	0,70637	75,10225
Da 91	0,75870	82,61247

#### Utenze non domestiche (comuni fino a 5.000 abitanti)

Categorie di attività	Quota fissa 2017 (€/mq/anno)	Quota fissa 2018 (€/mq/anno)	Quota var. 2017 (€/mq/anno)	Quota var. 2018 (€/mq/anno)	Totale anno 2017 (€/mq/anno)	Tot. anno 2018 (€/mq/anno)
101.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,13868	0,16561	0,36460	0,43188	0,50328	<b>0,59749</b>

102. Campeggi, distributori carburanti	0,29036	0,34675	0,41018	0,48587	0,70054	<b>0,83261</b>
103. stabilimenti balneari		0,19666		0,33579		<b>0,53245</b>
104. Esposizioni, autosaloni	0,13001	0,15526	0,32358	0,38329	0,45360	<b>0,53855</b>
105. Alberghi con ristorante	0,46372	0,55376	0,86593	1,02572	1,32964	<b>1,57947</b>
106. Alberghi senza ristorante	0,34670	0,41402	0,63805	0,75579	0,98475	<b>1,16981</b>
107. Case di cura e riposo	0,43338	0,51753	0,82035	0,97173	1,25373	<b>1,48926</b>
108. Uffici, agenzie, studi professionali	0,48972	0,58481	0,74834	0,88643	1,23806	<b>1,47124</b>
109. Banche ed istituti di credito	0,25136	0,30017	0,41018	0,48587	0,66154	<b>0,78603</b>
110. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,37704	0,45025	0,64808	0,76767	1,02512	<b>1,21792</b>
111. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,46372	0,55376	1,09380	1,29564	1,55752	<b>1,84940</b>
112. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,31203	0,37262	0,72920	0,86376	1,04123	<b>1,23638</b>
113. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,39871	0,47613	0,68818	0,81517	1,08689	<b>1,29130</b>
114. Attività industriali con capannoni di produzione	0,18635	0,22254	0,54690	0,64782	0,73325	<b>0,87036</b>
115. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,23836	0,28464	0,63805	0,75579	0,87641	<b>1,04043</b>
116. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,36515	1,63022	1,80750	2,14105	3,17265	<b>3,77126</b>

117. Bar, caffè, pasticceria	1,02711	1,22655	1,35905	1,60983	2,38616	<b>2,83638</b>
118. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,76275	0,91085	1,31529	1,55801	2,07804	<b>2,46886</b>
119. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,66741	0,79700	1,14758	1,35934	1,81498	<b>2,15634</b>
120. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,83753	2,19433	3,17202	3,75736	5,00955	<b>5,95168</b>
121. Discoteche, night club	0,45072	0,53823	0,78024	0,92422	1,23096	<b>1,46245</b>
122. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0,22102	0,26394	0,46487	0,55065	0,68589	<b>0,81459</b>
123. Impianti di risalita		0,26394		0,44268		<b>0,70662</b>

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, l'art. 1 c. 688 L 147/13 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire, tenuto conto di quanto stabilito dalla Giunta dell'Unité Evançon con la deliberazione n. 20 del 19.02.2018, le seguenti scadenze di pagamento:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TASI</b>		
<b>TARI</b>	Acconto	15 novembre
	Saldo	15 febbraio anno successivo



RICHIAMATO l'articolo 13, comma 13-bis, d.l. n° 201/2011, convertito, con modificazioni, della legge n° 214/2011, e successive modifiche ed integrazioni, dispone, espressamente, che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.”*

DATO ATTO che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera B1) del vigente Regolamento di Contabilità comunale

PRESO ATTO del parere favorevole di legittimità prescritto dall'art. 9 della L.R. 19.08.1998 n. 46 e s.m.i.

A votazione palese:

presenti: 13

votanti: 13

astenuti: nessuno

contrari: 4 (i consiglieri di minoranza Giuseppe Obert, Federico Favre, Dominique Maresca e Martina Merlet)

favorevoli: 9

## **DELIBERA**

1. **Di stabilire**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2018:

## 1.1. Imposta municipale propria (IMU)

DESCRIZIONE	ALIQUOTA
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,2%
Altri fabbricati categoria A (esclusa A/10)	0,84 %
Categoria A/10	0,5%
Categoria B	0,84%
Categoria C (escluse C/1 e C/3)	0,6%
Categorie C/1 e C/3	0,5%
Aree edificabili	0,5%
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,76% (riservato esclusivamente allo Stato)

- 1.1.1. **Di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9, nell'importo di € 200,00.
- 1.1.2. **Di confermare** l'estensione dell'aliquota IMU dello 0,5% prevista per gli immobili accatastati in categoria A/10, C/1 e C/3 alle unità immobiliari ove si svolgono attività ricettive extralberghiere, agrituristiche e ricettive all'aperto accatastate in A con licenza commerciale.
- 1.1.3. **Di dare atto** che, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, la Giunta comunale ha facoltà di adeguare i valori medi di mercato delle aree edificabili.

## 1.2 Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

**Di disporre**, ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013, l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili, al fine di non inasprire ulteriormente la fiscalità locale in un momento di grande crisi socio-economica, salvo effettuare diverse valutazioni in corso d'anno qualora le esigenze di bilancio lo rendano necessario, entro i termini previsti dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio.

## 1.3 Tassa sui rifiuti (TARI)

- 1.3.1. **Di approvare** il Piano economico-finanziario per l'anno 2018 redatto dall'Autorità di SubATO, e lo schema di copertura integrale dei costi, allegati per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 1.3.2. **Di determinare** per l'anno 2018 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), che sono state armonizzate su tutti i comuni dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon al fine di ottenere una tariffa omogenea su tutto il territorio del Sub-Ato:

### Utenze Domestiche 2018

Nucleo familiare	Quota fissa 2017 (€/mq/anno)	Quota fissa 2018 (€/mq/anno)	Quota variabile 2017 (€/anno)	Quota variabile 2018 (€/anno)
1 componente	0,50576	0,54940	34,22546	37,55113
2 componenti	0,59006	0,64097	58,18329	63,83691
3 componenti	0,65027	0,70637	68,45092	75,10225
4 componenti	0,69844	0,75870	75,29602	82,61247
5 componenti	0,74660	0,81102	99,25384	108,89826
6 o comp.	0,78273	0,85027	116,36657	127,67382

### Utenze Domestiche 2018 seconde cas

mq	Quota fissa 2018 (€/mq/anno)	Quota variabile 2018 (€/anno)
Fino a 55	0,64097	63,83691
Da 56 a 90	0,70637	75,10225
Da 91	0,75870	82,61247

### Utenze non domestiche (comuni fino a 5.000 abitanti)

Categorie di attività	Quota fissa 2017 (€/mq/anno)	Quota fissa 2018 (€/mq/anno)	Quota var. 2017 (€/mq/anno)	Quota var. 2018 (€/mq/anno)	Totale anno 2017 (€/mq/anno)	Tot. anno 2018 (€/mq/anno)
101. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,13868	0,16561	0,36460	0,43188	0,50328	<b>0,59749</b>
102. Campeggi, distributori carburanti	0,29036	0,34675	0,41018	0,48587	0,70054	<b>0,83261</b>
103. stabilimenti balneari		0,19666		0,33579		<b>0,53245</b>
104. Esposizioni, autosaloni	0,13001	0,15526	0,32358	0,38329	0,45360	<b>0,53855</b>

105. Alberghi con ristorante	0,46372	0,55376	0,86593	1,02572	1,32964	<b>1,57947</b>
106. Alberghi senza ristorante	0,34670	0,41402	0,63805	0,75579	0,98475	<b>1,16981</b>
107. Case di cura e riposo	0,43338	0,51753	0,82035	0,97173	1,25373	<b>1,48926</b>
108. Uffici, agenzie, studi professionali	0,48972	0,58481	0,74834	0,88643	1,23806	<b>1,47124</b>
109. Banche ed istituti di credito	0,25136	0,30017	0,41018	0,48587	0,66154	<b>0,78603</b>
110. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,37704	0,45025	0,64808	0,76767	1,02512	<b>1,21792</b>
111. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,46372	0,55376	1,09380	1,29564	1,55752	<b>1,84940</b>
112. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,31203	0,37262	0,72920	0,86376	1,04123	<b>1,23638</b>
113. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,39871	0,47613	0,68818	0,81517	1,08689	<b>1,29130</b>
114. Attività industriali con capannoni di produzione	0,18635	0,22254	0,54690	0,64782	0,73325	<b>0,87036</b>
115. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,23836	0,28464	0,63805	0,75579	0,87641	<b>1,04043</b>
116. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,36515	1,63022	1,80750	2,14105	3,17265	<b>3,77126</b>
117. Bar, caffè, pasticceria	1,02711	1,22655	1,35905	1,60983	2,38616	<b>2,83638</b>
118. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,76275	0,91085	1,31529	1,55801	2,07804	<b>2,46886</b>
119. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,66741	0,79700	1,14758	1,35934	1,81498	<b>2,15634</b>
120. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,83753	2,19433	3,17202	3,75736	5,00955	<b>5,95168</b>

121. Discoteche, night club	0,45072	0,53823	0,78024	0,92422	1,23096	<b>1,46245</b>
122. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0,22102	0,26394	0,46487	0,55065	0,68589	<b>0,81459</b>
123. Impianti di risalita		0,26394		0,44268		<b>0,70662</b>

1.3.3 **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 10 c. 6 del Regolamento TARI approvato nella seduta odierna, la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi per un periodo superiore a sei mesi, si stabilisce che in sede di applicazione della tariffa, il numero degli occupanti l'alloggio è così determinato:

- Per i residenti è desunto d'ufficio sulla base dei dati forniti dall'anagrafe comunale;
- Per i non residenti, ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti, la tariffa è determinata in base alla superficie dell'immobile, a fronte di una tariffa unitaria che non tiene conto del numero di occupanti.

1.3.4 **Utenze soggette a tariffa giornaliera:**

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata di un importo percentuale non superiore del 100%.

1.3.5 **Di dare atto** che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013.

2. **Di stabilire** che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno 2018
	Saldo	16 dicembre 2018
<b>TASI</b>		
<b>TARI *</b>	Acconto	15 novembre 2018
	Saldo	15 febbraio 2019

\*l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata, fissata al mese di Novembre

3. **Di riservarsi**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito.
4. **Di dare atto** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006.
5. **Di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.



Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
F.to (OBERT MAURIZIO)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to (Dott.ssa Roberta  
TAMBURINI)

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Ayas, li 20/11/2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dott.ssa Roberta TAMBURINI)

---


*Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,*

**A T T E S T A**

*che la presente deliberazione:*

- è stata pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 10.04.2018 al 25.04.2018 e dal 20.11.2018 al 05.12.2018 per errata corrige.*

*Dalla residenza comunale, li .....*



***Il responsabile della  
pubblicazione***

---